



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Verifica di assoggettabilità a VIA. Società IDET.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente alla richiesta di aumento del limite quantitativo, da 3.000 tonnellate annue di rifiuti da avviare a recupero fino a un massimo di 355.000 tonnellate annue, presentata dalla società IDET S.r.l. - con sede legale in via Moscatelli n. 95, comune di S. Giorgio Jonico (TA) - relativamente allo stabilimento di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Z.I. ASI sud, foglio catastale 45, p.la 39, comune di Fasano, con le prescrizioni di seguito elencate:
 1. la società dovrà presentare l'istanza di iscrizione alla prima classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, per l'esercizio dell'attività;
 2. la quantità totale di rifiuti da avviare a recupero non dovrà superare le 355.000 tonnellate annue; i codici CER per ogni tipologia di rifiuto e i relativi quantitativi massimi da autorizzare sono stabiliti nell'allegato al presente provvedimento;
 3. la società dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm³ per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali, dei cumuli di rifiuti da trattare e delle materie prime seconde recuperate;
 4. la società dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all'ARPA Brindisi;
 5. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; il proponente dovrà trasmettere copia del rapporto di prova al Servizio Ecologia - Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Brindisi;
 6. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi

alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

7. il piazzale dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti inerti dovrà essere separato idraulicamente dal piazzale destinato all'attività di produzione di conglomerati bituminosi, in modo che la raccolta e la gestione delle acque meteoriche possano essere distinte tra i due impianti;

8. le attività di frantumazione e recupero dovranno essere sospese in giornate particolarmente ventose;

9. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto, dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto e mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, in modo tale da attenuare in modo significativo il trasporto eolico di materiale polverulento. Al fine di garantire che non vengano disperse significative quantità di polveri nelle aree circostanti lo stabilimento industriale oltre i limiti di tollerabilità, nelle more che la barriera verde raggiunga una massa fogliare sufficiente ad attutire tale dispersione, dovranno essere utilizzate altre idonee tipologie di barriere di protezione;

10. l'altezza massima di stoccaggio delle materie prime seconde recuperate previsto in cumuli di otto metri risulta sproporzionata rispetto ai sistemi di abbattimento e di mitigazione della dispersione delle polveri, pertanto detti cumuli dovranno essere mantenuti ad un'altezza idonea a garantire quanto prescritto al punto precedente;

11. la società dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e al mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale dovranno essere coperti con teli;

12. in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, la società dovrà predisporre una relazione di ripristino ambientale, con la quale saranno specificate tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area; gli oneri di tali operazioni saranno a carico del proponente;

13. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativi rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.12.09 come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10.11.01 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.01.12) la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 dello stesso decreto;

14. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

15. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

16. la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di Fasano per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Fasano;

- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
